



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE  
ALLA QUOTA SOCIALE DELLA SPESA PER  
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE**

---

## Sommario

<b>REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE</b> .....	1
<b>Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento</b> .....	4
<b>Articolo 2 - Ambito di applicazione</b> .....	4
<b>Articolo 3 - ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)</b> .....	5
<b>Articolo 4 - Controlli sulle dichiarazioni</b> .....	6
<b>Articolo 5 - Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi domiciliari e semiresidenziali</b> .....	6
<b>Articolo 6 - Determinazione della quota di compartecipazione utente alla parte sociale della spesa per i servizi residenziali</b> .....	7
<b>Articolo 7 - Adeguamento nel tempo delle soglie</b> .....	7
<b>Articolo 8 - Modalità di pagamento</b> .....	8
<b>Articolo 9 - Informativa sulla Privacy</b> .....	8
<b>Articolo 10 - Entrata in vigore</b> .....	8
<b>Articolo 11 – Norme di rinvio</b> .....	8

## **Il Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona N 23 - Comune Capofila Nola (Na)**

### **Visto**

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la legge Regione Campania n. 11 del 23 ottobre 2007;
- il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario Regione Campania n. 6 del 04/02/2010;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. del 14/02/2001;
- i decreti del Commissario regionale ad acta per il rientro del settore sanitario n. 77 del 11/11/11 e n. 81 del 20/12/11;
- la D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012;
- il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013;
- il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario Regione Campania n. 110 del 22.10.2014;
- il Decreto Legge 42/2016;
- il Decreto Ministeriale 146/2016;
- la Legge 89/2016;
- la DGRC n. 282/2016;
- il DPCM 12 gennaio 2017;
- il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario Regione Campania n. 79 del 28/12/2017;
- la Circolare Regione Campania prot. 194028 del 23/03/2018;
- il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario Regione Campania n. 97 del 16/11/2018;
- il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario Regione Campania n. 74 del 09/10/2019;
- il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario Regione Campania n. 83 del 31/10/2019;

**ADOTTA**  
il seguente **Regolamento**

**Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la compartecipazione degli utenti, alla quota sociale della spesa per le prestazioni socio-sanitarie, residenti in uno dei Comuni associati dell'Ambito territoriale N23.

**Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle sole prestazioni sociosanitarie agevolate, erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi. La compartecipazione a carico dei cittadini è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni sociosanitarie previste ai sensi dell'art. 37 c. 3 della legge regionale n. 11/2007; le tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate e la ripartizione degli oneri finanziari tra enti locali, ASL e utenti, sono quelle indicate nel DCA 110/2014, DCA 97/2018, DCA 74/2019 e DPCM 12/01/2017, come di seguito specificate:

<b>Tipologia Assistenza</b>	<b>Quota ASL</b>	<b>Quota a carico utente/Comune</b>
<b><i>Sociosanitario disabili non autosufficienti</i></b>		
Residenziale RSA - RD3	70 %	30 %
Residenziale RSA - RD3 ricoveri temporanei max 30 gg	100 %	0 %
Centro Diurno	70 %	30 %
<b><i>Sociosanitario Adulti/Anziani non autosufficienti</i></b>		
Residenziale RSA - R3	50 %	50 %
Residenziale RSA - R3 ricoveri temporanei max 30 gg	100 %	0 %
Residenziale modulo Demenze	50 %	50 %
Residenziale RSA – R2D	100 %	0 %
Residenziale RSA – R2	100 %	0 %
Residenziale R1 - SUAP	100 %	0 %
Centro Diurno Anziani	50 %	50 %
Centro Diurno per Demenze	50 %	50 %
<b><i>Salute Mentale</i></b>		
Comunità Alloggio	40 %	60 %

Assistenza semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	100 %	0 %
<b>Malati Terminali</b>		
Hospice	100 %	0 %
<b>Cure Domiciliari</b>		
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale	50 %	50 %
<b>Dipendenze Patologiche</b>		
Prestazioni residenziali e semiresidenziali	100 %	0 %
<p>Relativamente all'<b>Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie</b> (art. 24 DPCM 12/01/2017): Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.</p> <p>Relativamente all'<b>Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</b> (art. 25 DPCM 12/01/2017): Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.</p>		

Per le modalità di accesso ai servizi di cui sopra si fa riferimento al Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie dell'ASL Napoli 3 Sud e dell'Ambito N23. La domanda di accesso ai servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali va valutata in commissione UVI, secondo le modalità e la documentazione prevista dal Regolamento per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie, corredata da documentazione ISEE. La domanda di accesso ai servizi e/o rivalutazione che non sono perfezionate nei tempi richiesti dalla commissione UVI, con la presentazione della certificazione ISEE idonea, sono collocate tra quelle per cui è prevista la compartecipazione a totale carico dell'utente. Il P.A.I. può essere rivalutato su istanza del caregiver e/o dei familiari/tutori, dell'équipe operativa e/o degli specialisti, in ogni caso al verificarsi di variazioni delle condizioni del paziente.

### **Articolo 3 - ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**

I richiedenti i servizi di cui al presente regolamento possono fruire di condizioni agevolate, in base alla situazione economica, valutata utilizzando lo strumento dell'ISEE a norma del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, del Decreto Legge 42/2016 e del Decreto Ministeriale 146/2016. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone

con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS). La DSU si presenta a un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Una volta presentata, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Entro circa 10 giorni dalla data di acquisizione della DSU, l'INPS (in base ai dati auto dichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile. La dichiarazione ISEE ha validità dal momento della presentazione fino alla scadenza della stessa. L'ISEE differisce sulla base della prestazione socio-sanitaria richiesta come previsto dal DPCM n°159 del 5 dicembre 2013.

L'ISEE sociosanitario è utile per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie. Le persone disabili maggiorenni possono scegliere un **nucleo più ristretto** rispetto a quello ordinario.

#### **Articolo 4 - Controlli sulle dichiarazioni**

L'Ambito N23/Comune di residenza del richiedente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio del servizio e verrà segnalato all'Autorità giudiziaria.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di residenza/Ambito, si provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni per usufruire del servizio e pertanto non decadere dal beneficio.

#### **Articolo 5 - Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi domiciliari e semiresidenziali**

La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per i servizi domiciliari (ADI) e semiresidenziali è calcolata in base al trattamento minimo annuo della pensione INPS, il cui ammontare è pari ad € 6.702,54 per l'anno 2021.

La compartecipazione è la seguente:

- a) nessuna forma di compartecipazione a carico dei richiedenti che hanno un ISEE pari o inferiore al 160% dell'ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS pari ad € 10.724,06 per il 2021. Tale soglia di esenzione è da considerarsi come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o quantità di prestazioni/servizi utilizzati.
- b) compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno un ISEE superiore a 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS pari ad € 29.156,05 per il 2021;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alla parte sociale della spesa per il servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i \text{ j} = (\text{I.S.E.E.i} - \text{I.S.E.E.m}) * \text{CS0} / \text{I.S.E.E.0}$$

dove:

- **Comp i j** rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto relativa alla prestazione sociale j;
- **I.S.E.E.i** rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- **I.S.E.E.m** rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto la quale non è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata (€ 10.724,06 per il 2021).
- **CS 0** rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- **I.S.E.E.0** rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata (€ 29.156,05 per il 2021).

#### **Articolo 6 - Determinazione della quota di compartecipazione utente alla parte sociale della spesa per i servizi residenziali**

La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per i servizi residenziali è calcolata in base all'indennità di accompagnamento e al trattamento minimo annuo della pensione INPS, il cui ammontare è pari ad € 6.702,54 per l'anno 2021.

La compartecipazione è la seguente:

- Per i soggetti non titolari d'indennità di accompagnamento si applicano i criteri previsti all'art. 5.
- Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento (L. 11 febbraio 1980, n. 18), si procede come segue:
  - a) compartecipazione pari al 75% dell'indennità di accompagnamento a carico dei richiedenti che hanno un ISEE inferiore alla soglia di esenzione di cui all'art. 5, lettera a);
  - b) compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno un ISEE superiore alla soglia di cui all'art. 5, lettera b);
  - c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alla parte sociale della spesa per il servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i j = (\text{I.S.E.E.i} - \text{I.S.E.E.m}) + \text{IA} * \text{CS0} / \text{I.S.E.E.0}$$

dove:

- **Comp i j** rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto relativa alla prestazione sociale j;
- **I.S.E.E.i** rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- **I.S.E.E.m** rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto la quale non è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.
- **IA** rappresenta l'indennità annua di accompagnamento;
- **CS 0** rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- **I.S.E.E.0** rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

#### **Articolo 7 - Adeguamento nel tempo delle soglie**

Al fine di assicurare l'applicabilità nel tempo del presente regolamento, la soglia minima e quella massima entro cui sono state determinate le fasce ISEE con cui stabilire la quota di

compartecipazione dell'utente, si intendono automaticamente modificate al variare del trattamento minimo INPS.

### **Articolo 8 - Modalità di pagamento**

Le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione, richiamate all'art. 2, a norma delle disposizioni di cui all'allegato C del Decreto Commissariale 6/2010 e 110/14, fattureranno secondo le indicazioni della D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016, fatti salvi eventuali ulteriori disposizioni regionali in contrasto con il presente regolamento, come segue:

- alla ASL nel cui territorio opera la struttura esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria;
- al beneficiario della prestazione per le tariffe dovute per la componente sociale determinata secondo le modalità del presente regolamento;
- al Comune di residenza storica per le tariffe dovute per la componente sociale a carico del Comune/Ambito Territoriale.

### **Articolo 9 - Informativa sulla Privacy**

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali:

- a I dati personali forniti dai richiedenti il servizio sono raccolti esclusivamente per la procedura di valutazione necessaria ai fini dell'eventuale ammissione e per lo svolgimento di ogni altro connesso atto/procedimento/adempimento amministrativo relativo al servizio richiesto;
- b Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di attivare il servizio e non consente di ottenere alcuna ulteriore prestazione sociale agevolata di cui al DCPM n. 159 del 5/12/2013 ed alcun altro intervento previsto dal sistema integrato locale dei servizi sociali ai sensi della legge 328/2000 e della legge regionale 11/2007;
- c I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati posso essere comunicati sono:
  - Il personale delle amministrazioni sanitaria e comunale interessato al procedimento
  - Ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e SS.MM.II.
- a I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 15 del regolamento UE 2016/679 e ove applicabili, i diritti di cui agli art. 16 – 21 GDPR nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
- b Il titolare del trattamento è il Coordinatore dell'Ambito N23, mentre gli incaricati sono i soggetti da esso designati all'interno dell'Ente.

### **Articolo 10 - Entrata in vigore**

Le norme del presente Regolamento si applicano a seguito della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ambito N23 – <http://ambitosocialen23.it> della Delibera di approvazione del Regolamento da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N23.

### **Articolo 11 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.